

PU n. 51/23 R.G



Tribunale di Brindisi

SETTORE PROCEDURE CONCURSUALI

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del popolo Italiano

Il Tribunale di Brindisi in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Fausta Palazzo - Presidente

Dott. F. Giliberti - Giudice

Dott. Antonio I. Natali - Giudice relatore

provvedendo nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata da

PERROTTA MARINA, con l'avv. V. Bruno

Parte

ricorrente

Rilevato che:

1. da un punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualità di consumatore, seppur titolare passivo di debiti di natura imprenditoriale, discendenti da un'attività ormai inattuale. Nondimeno, lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale né alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

2. da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione. Peraltro, la natura pubblicistica del credito, per quanto derivante da una pronuncia di condanna per responsabilità erariale, passata in giudicato, non costituisce circostanza ostativa all'accesso alla procedura, né tale posta

patrimoniale passiva può essere sottratta alla falcidia, ingenerata dalla ricomprensione nel programma liquidatorio.

In tal senso, depongono una pluralità di argomenti:

a) sotto il profilo testuale, la norma di parte speciale prevede l'espressa esclusione di alcune tipologie di debito in ragione della genesi degli stessi o della loro natura. Ipotesi che, in considerazione della generalità del principio di onnicomprensività della procedura liquidatoria esdebitatoria, devono ritenersi tassative e di stretta interpretazione;

b) sotto il profilo sistematico, non vi sono indizi normativi o elementi di disciplina che portino a ritenere che l'ordinamento abbia circondato di speciali garanzie il credito pubblico, anche se di natura risarcitoria, sotto il profilo della sua non tangibilità nel *quantum*. D'altronde, costituisce principio interpretativo consolidato, seppur conseguente al ribaltamento delle originarie posizioni della Cgue, quello per cui i crediti fiscali, anche se di derivazione comunitaria come l'Iva, sono, normalmente, destinati a subire la falcidia propria della procedure concorsuali sia maggiori e minori. Ciò, limitatamente, ai secondi, il cui gettito è destinato a confluire nelle casse dell'Unione, ogniqualvolta siano state rispettate le condizioni, prima individuate in sede interpretativa dalla Cge (C. giust., 7.4.2016, C546/14, *Degano Trasporti s.a.s. di Ferruccio Degano & C. in liquidazione*)¹ e, poi, trasfusa nella novella della legge fallimentare (ovvero l'esistenza di un procedimento che sia idoneo ad assicurare, con le sue specifiche garanzie, che il credito non conoscerebbe, *aliunde*, una migliore percentuale di realizzazione).

Sempre sotto il profilo sistematico, non possono sottacersi "le inevitabili implicazioni interpretative" della cornice costituzionale che fa da sfondo al microsistema della composizione della crisi, "irradiandolo" e conferendogli una peculiare forza interpretativa che taluna dottrina ha declinato in termini di efficacia

¹ La sentenza si è pronunciata in favore della eurocompatibilità della falcidia dell'Iva in sede di concordato preventivo, affermando che "l'art. 4, paragrafo e), TUE nonché gli articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto, non ostano a una normativa nazionale ... interpretata nel senso che un imprenditore in stato di insolvenza può presentare a un giudice una domanda di apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti mediante la liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito dell'imposta sul valore aggiunto attestando, sulla base dell'accertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento".

passiva rafforzata; carattere che, come noto, deve riconoscersi ad ogni normativa di attuazione di norme o anche solo principi costituzionali.

A venire in rilievo sono, in particolare, i principi solidaristico e personalistico che trovano fondamento nell'art. 2 Cost., quale clausola generale e fattispecie <<aperta>> e come tale idonea a consentire la recezione da parte dell'ordinamento e la giuridicizzazione delle istanze, di per sé mutevoli e cangianti del corpo sociale. E ciò non solo ai fini risarcitori come denota il lungo e travagliato percorso del danno non patrimoniale, ma anche in relazione ai diversi apparati rimediali che vengono approntati, di volta in volta, dal legislatore anche speciale.

Invero, la Persona, la cui giustiziabilità deve riconoscersi a prescindere dalla circostanza che chi aneli ad una tutela di tipo processuale (o procedimentale) rivesta lo *status* di cittadino – costituisce il presupposto della costruzione costituzionale e, al contempo, fine cui la stessa deve tendere e come tale concorre a delineare quel nucleo rigido e essenziale, che deve ritenersi indisponibile da parte del legislatore ordinario, così come della stessa maggioranza di governo.

Peraltro, come più volte evidenziato dalla Corte Costituzionale, la stessa deve essere considerata, innovativamente rispetto al passato, “non in modo isolato e astratto”, ma “nella sua connessione con la prassi dei rapporti interpersonali e comunitari” e, dunque, quale soggetto relazionale che ha bisogno per realizzarsi di idonee condizioni non solo familiari ma anche sociali e economiche.

Lo scarto rispetto al passato e' evidente ove si consideri che la tradizione liberale conosceva una dimensione meramente individualista, fondata sul paradigma dell'individuo quale “soggetto di volontà”, libero e capace di autodeterminarsi con riguardo alla propria sfera giuridica, creando “rapporti giuridici per mezzo delle proprie volizioni”; laddove lo statalismo ha tramutato l'individuo in mero organo servente alle finalità della comunità statale.

Per quanto concerne il diverso, ma correlato principio solidaristico, come evidenziato da autorevoli Autori, lo stesso può essere declinato secondo due distinti modelli operativi:

1. la “solidarietà di tipo correttivo”, che si serve di strumenti quali la buona fede oggettiva per incidere, invalidandolo, su un determinato vincolo contrattuale (si pensi alle nullità di protezione di cui alla disciplina comunitaria consumieristica

e in materia antitrust) oppure per integrare il regolamento contrattuale in virtù del meccanismo di eterointegrazione contrattuale, discendente dal combinato disposto degli art. 1375 e 1175 c.c.;

1.la “solidarietà” in chiave dinamica o proattiva che è fondamento degli strumenti normativi di riequilibrio sociale e economico, nel quale si inserisce anche la disciplina della microcomposizione che legittima un sacrificio del diritto all’integrale soddisfazione dei crediti – peraltro, anch’esso dotato di rilievo giuridico sovranazionale in virtù della concezione ampia che la Cedu adotta in materia di proprietà, ricomprendendovi i crediti – e ciò ogniqualvolta questo sia necessario per preservare un soggetto debole, indebitato in modo irresolubile.

In una prospettiva di lettura, fondata sulla c.d. analisi economica del diritto, deve ritenersi che il legislatore abbia voluto riversare il peso economico, correlato all’esposizione debitoria del sovraindebitato, sul ceto creditorio nel suo complesso, tramutandolo in un costo che tal ultimo è chiamato ad affrontare.

Di tale duplice principio (personalistico e solidaristico) si riconosce, oramai – anche da parte del Giudice delle Leggi² - la valenza immediatamente precettiva e la sua applicabilità, non solo nei rapporti verticali fra Stato (e, in genere, le istituzioni) e il cittadino, bensì nei rapporti di diritto comune, fra privati. Esso non costituisce più in via esclusiva parametro per il giudizio di costituzionalità delle norme primarie, ma rappresenta regola direttamente operante nei rapporti orizzontali³ oltre che parametro indefettibile nell’esegesi delle norme di diritto sostanziale e processuale.

E, ovviamente, tale effetto di conformazione dell’interpretazione opera sia per le norme successive all’entrata in vigore della Costituzione, sia per quelle anteriori, frutto, essenzialmente, di un’ideologia liberale e mercantilistica, tesa alla valorizzazione dei meccanismi di circolazione della ricchezza.

Ciò premesso, la finalità solidaristica che è sottesa a tale microsistema di disciplina e il conseguente ancoramento costituzionale dello stesso, ne impone un’interpretazione costituzionalmente orientata e, dunque, volta a sfruttare

² A tal riguardo, deve richiamarsi la sentenza n. 13 del 1994.

³ Merita menzione la c.d. teoria della Drittwirkung che ha consentito di inserire le disposizioni costituzionali direttamente nei rapporti giuridici “orizzontali” tra privati (esempio, diritto alla salute e divieto di discriminazione). Si pensi alla pronuncia della Corte costituzionale c.d. “interpretativa di rigetto” che ha riconosciuto il potere del giudice di applicare direttamente l’art. 36 anche in deroga alla legge (sent. 129/1963).

pienamente, nel rispetto dei presupposti e dei limiti delineati dal legislatore, le potenzialità operative della stessa.

c) sotto il profilo teologico, l'esclusione dei debiti nei confronti di enti pubblici –argomentata in via meramente interpretativa e in difetto di una copertura normativa - sarebbe contraria alla *ratio* della disciplina regolativa della microcomposizione, in quanto impedirebbe quell'effetto esdebitatorio che costituisce il fine ultimo della normativa settoriale, inaugurata dalla l. 3 del 2012 e mutuata dal CCI, sia che lo stesso si produca automaticamente sia che, invece - come nell'ipotesi della liquidazione controllata - debba transitare attraverso il vaglio giudiziale di meritevolezza.

Ne' rileva che lo stesso titolo di formazione giudiziale sia passato in giudicato in quanto, come affermato dal Cds, in altra sede, la definitività del *quantum* dovuto che discende dall'effetto di giudicato opera su un piano diverso da quello della sua esigibilità e eseguibilità che può essere preclusa da una vicenda negoziale bilaterale, come una transazione, oppure, come nel caso di specie, da una previsione normativa che legittimi ad una sua rimodulazione *in minus* del debito stesso, o ancora da un provvedimento amministrativo, (seppur in tal ultimo caso, nei limiti individuati dalla giurisprudenza amministrativa).

D'altronde, tale ordine di considerazioni assume ancora maggiore pregnanza ove l'una e l'altra rappresentino fatti sopravvenuti, ben idonei ad incidere anche su una sentenza non più reversibile nei propri effetti.

Infatti, quando a venire in rilievo, in relazione ad un rapporto giuridico, non “puntiforme” ovvero produttivo di effetti istantanei e immediati, ma ancora “vitale” siano un giudicato e una successiva regolamentazione, qualunque ne sia la fonte, si e' in presenza di una successione normativa o, comunque, regolatoria che risponde al criterio risolutivo dei conflitti tra norme per cui *lex posterior derogat priori*.

In particolare, l'Adunanza plenaria (n. 3/2018)⁴ e' stata chiamata a stabilire

⁴La pronuncia afferma che l'effetto dell'interdittiva non è quello di “liberare” la Pubblica Amministrazione dalle obbligazioni (risarcitorie) per essa derivanti dall'accertamento e condanna contenuti nella sentenza passata in giudicato; così come essa non incide sulla sussistenza del diritto di credito definitivamente accertato, né sull'*actio iudicati*, una volta che tale diritto possa essere fatto valere da parte di chi ne ha la titolarità.

Infatti, l'obbligazione risarcitoria della Pubblica Amministrazione, definitivamente accertata in sede giudiziaria, resta intatta ed indiscutibile; né può ipotizzarsi alcuna incisione del provvedimento amministrativo (e dei suoi effetti) sul giudicato.

se il giudicato formale - posteriore al prodursi dell'effetto interdittivo - impedisca in ogni caso all'amministrazione di sottrarsi agli obblighi da esso nascente di corrispondere una somma di denaro a titolo risarcitorio ad un soggetto attinto da un'informativa interdittiva antimafia mai entrata nella dialettica processuale, anche se precedente alla formazione del giudicato, oppure se le finalità e la ratio dell'informativa interdittiva antimafia diano vita ad una situazione di incapacità legale ex lege (tendenzialmente temporanea e capace di venir meno con un successivo provvedimento dell'autorità prefettizia) che produca corrispondente sospensione temporanea dell'obbligo per l'amministrazione di eseguire quel giudicato. A tal riguardo, **la pronuncia ha stabilito, in relazione alla speculare ipotesi di un giudicato di favore, ovvero consacrante non un debito, ma un credito della parte istante, che il divieto, per il soggetto sottoposto a interdittiva antimafia, di ottenere erogazioni dalla pubblica amministrazione opera anche in presenza di giudicato di condanna sopravvenuto e comprende le somme dovute a titolo di risarcimento del danno.**

Peraltro, le medesime considerazioni sono mutuabili nell'ipotesi di anteriorità della transazione o della previsione normativa rispetto al giudicato ogniqualvolta l'una o l'altra dispongano anche in relazione al giudicato a formarsi, disciplinandone la sorte giuridica.

Inoltre, sotto il profilo soggettivo, ne' la l. 3 del 2012 né il Codice della Crisi contengono alcuna limitazione all'accesso dei piccoli imprenditori, attualmente dediti alla propria attività - o, eventualmente, anche non più tali, perché cancellati - allo strumento della liquidazione del patrimonio (ora ribattezzata quale liquidazione controllata). Infatti, l'art. 33 C.C.I. esclude tal ultima categoria di soggetti dal solo concordato minore, che, dunque, deve ritenersi non possa assumere portata liquidatoria, tale funzione venendo svolta, nella logica del sistema, proprio dalla liquidazione controllata;

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.

L'interdittiva antimafia, dunque, non incide sull'obbligazione dell'Amministrazione, bensì sulla "idoneità" dell'imprenditore ad essere titolare (ovvero a persistere nella titolarità) del diritto di credito.

La procedura avrà durata minima di tre anni in conformità a quanto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2024, salvo le eccezioni ivi contemplate, dovendosi precisare che, ai sensi del nuovo testo dell'art 275, c. 3 CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambi le fasi.

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

1) DICHIARA aperta la liquidazione controllata di Perrotta Marina, per la durata minima di tre anni (salvo ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII);

2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Antonio Ivan Natali;

3) NOMINA liquidatore l'avv. _____, già nominato O.C.C.;

4) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;

5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 90 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;

6) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, c. II, C.C.I.I.;

7) MANDA al Liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, c. IV, lett. b), C.C.I.I. (a tal fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare);

8) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;

9) ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del

liquidatore;

10) **DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.**

Così deciso' in Brindisi in data 14.1.2025

Il Relatore

Il Presidente